

N. 228/2019 / CIRCOLARE / Prot. 291.19 / FV

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI
20 dicembre 2019

Alle aziende associate

LE PRINCIPALI NOVITÀ NEL RINNOVO DEL CCNL DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Con il presente contributo, si intende fornire una sintesi delle principali novità del CCNL delle Agenzie di Somministrazione del Lavoro il cui testo definitivo è stato pubblicato il 15 ottobre 2019 e che si allega alla presente comunicazione. L'accordo decorre già dal 01-01-2019 e scadrà il 31-12-2021.

Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato

Durata massima

Dal 1° gennaio 2019 per i contratti di Somministrazione a Tempo Determinato, la durata massima della successione di contratti tra le stesse parti è così stabilita:

- nelle ipotesi di somministrazione con lo stesso utilizzatore, la durata massima è individuata dal contratto collettivo dell'utilizzatore; in mancanza di tale disciplina la durata massima è fissata in **24 mesi**;
- nelle ipotesi di somministrazione con diversi utilizzatori, la successione dei contratti non può in ogni caso superare la durata massima complessiva di **48 mesi**.

Regime transitorio

Tra le disposizioni più importanti del nuovo accordo, va segnalato il superamento di alcuni rischi derivanti dall'introduzione della circolare del Ministero del Lavoro n. 17/2018 relativa alle disposizioni del così detto "Decreto Dignità".

La circolare, come criterio per effettuare il conteggio complessivo massimo dei periodi di ricorso al contratto di Somministrazione a Tempo Determinato, include tutti i rapporti di lavoro a termine a scopo di somministrazione antecedenti alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità (12-08-2018). A questo proposito poteva nascere il rischio che nel mese di gennaio 2019, circa 53.000 persone non sarebbero potute più essere impiegate con un contratto di somministrazione a termine; questo perché (sulla base del criterio sopra evidenziato) si sarebbe raggiunto il tetto massimo legale fissato in 24 mesi.

Il CCNL per le Agenzie di Somministrazione ha invece disposto che tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le due parti (agenzia e lavoratore), sono conteggiati, ai fini dell'anzianità lavorativa antecedente al 01-01-2019, per un massimo di 12 mesi nell'arco temporale di 5 anni (1° gennaio 2014-31 dicembre 2018).

Proroghe

Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato **per 6 volte** nell'arco temporale massimo legale dei 24 mesi. **Il numero delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato ad 8 nelle seguenti ipotesi:**

- quando il CCNL dell'utilizzatore fissa un diverso (e superiore) limite di durata (rispetto al limite legale dei 24 mesi);
- per "lavoratori svantaggiati" e "molto svantaggiati" di cui al Regolamento UE n. 651/2014 e per lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi;
- per lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell'ambito della procedura di qualificazione e riqualificazione professionale;
- per i lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell'ambito della procedura in mancanza di occasioni di lavoro;
- per tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di 2° livello e/o territoriale;
- per lavoratori con disabilità di cui alla legge n. 68/1999;
- ulteriori ipotesi individuate dalla contrattazione collettiva applicata dagli utilizzatori.

Sostegno al reddito

Ai lavoratori in Somministrazione a Tempo Determinato o Indeterminato disoccupati da almeno 45 giorni e che comunque abbiano lavorato per almeno 110 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi, è riconosciuto un contributo una tantum d'importo pari a **1.000 euro** a carico del Fondo di Solidarietà Bilaterale (FSB); il contributo è invece pari **780 euro** per gli stessi lavoratori che abbiano lavorato almeno 90 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi.

Contratto di Somministrazione a Tempo Determinato con monte ore garantito (MOG)

Dopo una fase di sperimentazione (già effettuata), viene definitivamente adottata anche questa forma contrattuale regolata dall'art. 51 della "Disciplina del Rapporto di Lavoro".

Esso può essere stipulato **per la durata minima di 1 mese**. In questo caso al lavoratore è garantita una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell'orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l'utilizzatore.

Può in alternativa essere stipulato **per la durata minima di 3 mesi**. In questo caso al lavoratore è garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell'orario di lavoro normale a tempo pieno applicato presso l'azienda utilizzatrice.

In tale forma contrattuale deve essere indicata una fascia oraria di riferimento (6/14, 14/22, 22/6 o altra fascia oraria alternativa della durata massima di 6 ore) che può essere modificata fino ad 8 ore con il consenso del lavoratore e dando un preavviso di almeno una settimana.

Percorsi di riqualificazione professionale

I lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione che abbiano lavorato per almeno 110 giornate (o i lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato che hanno terminato l'apposita procedura stabilita in mancanza di occasioni di lavoro) possono accedere a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale presso l'agenzia.

Retribuzione

L'accordo di rinnovo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione abbiano gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione dei lavoratori alle dirette dipendenze dell'azienda presso cui prestano la loro attività.

Lavoro domestico

Il nuovo testo del ccnl conferma infine la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il lavoro domestico

Allegato: testo di rinnovo del CCNL Agenzie di Somministrazione

Per ulteriori informazioni: AREA LAVORO-RELAZIONI SINDACALI
Tel. 059-894811 – f.vecchi@confapiemilia.it;

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

